



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 113

**Oggetto: PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO SIG. RA C.S.G. PRESSO
LA COPERATIVA SOCIALE
"SOLIDARIETA'ERBITENSE" -ANNO 2025- APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE -**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno TRE del mese di DICEMBRE alle ore 09:00, nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica Politica	Presente/Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	Presente
GIUNTA PAOLA	Vice Sindaco	Assente
MONTAGNA ANTONIO	Assessore	Presente
LA PORTA ANGELO	Assessore	Assente
BANNO' ROSANGELA	Assessore	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Presiede il Sindaco DOTT. ANTONIO LICCIARDO

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

Premesso che la L.R. n. 22/86 e la Legge 328/00 prevedono che il Comune intervenga con anticipazione di

Che la circolare 14 giugno 2000, n. 3 dell'Assessorato Enti Locali (GURS n. 32 del 7 luglio 2000), recante "Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali", prevede l'obbligatorietà dei Comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal DSM;

Che la medesima circolare n. 14 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 24482 del 10/07/2008, ribadendo quanto già chiarito con la nota n. 3875 del 28/11/2007, ritiene assolutamente prioritario, sul piano politico e su quello etico, il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati e dispone, tra l'altro, testualmente: "si diffidano le amministrazioni comunali ad inserire nel proprio bilancio di previsione, risorse commisurate ai bisogni rilevati nell'anno precedente per il pagamento delle rette di ricovero, o eventualmente, a prevederle nella fase di assestamento qualora l'approvazione sia già avvenuta, nonché a provvedere ai pagamenti accertati a favore degli enti creditori comunicando le eventuali motivazioni del mancato pagamento";

Che ai sensi della dianzi citata Circolare "in alcun caso la mancata stipula delle Convenzioni con i suddetti enti, solleva le Amministrazioni comunali dall'obbligo, del pagamento delle rette per i ricoveri" e che "l'eventuale aggravio delle rette, dovuto ai ritardi nei pagamenti, può inoltre configurare responsabilità di danno erariale a carico degli amministratori inadempienti", con l'avvertenza che "l'inosservanza di tali disposizioni darà luogo a interventi sostitutivi e/o ispettivi da parte di questo Assessorato come previsto dall'art. 24 della L.R. n. 44 del 1991";

Che, quindi, la nuova residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo familiare si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento;

Che con il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli schemi di convenzione - tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla l.r. 9 maggio 1986, n.22;

Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che, allo stato attuale, tra questa Amministrazione e la Cooperativa Sociale "Solidarietà Erbitense" di Gagliano Castelferrato, in possesso dei requisiti di legge (iscritta all'albo regionale), esiste regolare convenzioni secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158, per il ricovero di un soggetto

disabile, sig.ra S.C.G. meglio generalizzata in atti;

Preso atto che in Data 31/12/2024 andrà a scadere la convenzione sottoscritta con la sopradetta Cooperativa Sociale “Solidarieta’ Erbitense” di Gagliano Castelferrato, afferente il ricovero del sunnominato disabile Sig. S.C.G.;

Che a tal fine, con nota di questo Ente, prot. n.11737 del 18/11/2024, è stato richiesto al Dipartimento di Salute Mentale di Leonforte di voler fornire a questo Ente eventuali indicazioni sulla necessità del prosieguo del ricovero della Sig.ra S.C.G.;

Dato atto che con nota prot. n. 11742 del 18/11/2024, inviata alla Cooperativa Sociale “Solidarieta’ Erbitense” di Gagliano Castelferrato, è stata richiesta la disponibilità alla prosecuzione del ricovero del sunnominato disabile psichico presso la loro struttura, in applicazione delle disposizioni normative introdotte con D.L. 24/04/2014, n.66, Tit. 2°, Capo I°, art.8, comma 8°, lett. a);

Che, in riscontro alla ns. richiesta, la Cooperativa Sociale “Solidarieta’ Erbitense” con nota del 26/11/2024, assunta al prot. n.1204, ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del ricovero del disabile psichico Sig. C.S.G. ovvero:

- un compenso fisso mensile di **€ 1.953,12** IVA compresa (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di **€ 26,04** IVA compresa da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Ritenuto per quanto sopra di dover procedere alla stipula della convenzione con la Cooperativa Sociale “Solidarieta’ Erbitense” con sede in Gagliano Castelferrato e iscritta al n. 4280 L.R. n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali Decreto n. 15 del 18.01.2016 per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto

Visto l'art.13 dell'allegato G del Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158, e le regole in esso contenute, che determina il compenso fisso mensile e la retta giornaliera di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza da corrispondere alle comunità alloggio;

Che, in relazione a quanto sopra è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia, regolanti i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Che, ai sensi dell'Art. 6 par. " Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.R, la scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.r. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 4l della L.190/2012;

VISTI:

- la L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;
- Il Decreto Presidente della Regione n. 158 del 4 giugno 1996;
- la Circolare n. 14 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 24482 del 10/07/2008;
- accertata la propria competenza;
- la Legge Reg. N. 48/1991;
- l' O.R.E.L.;
- le normative precitate;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che il servizio di che trattasi, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze, la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;
2. di autorizzare la prosecuzione del ricovero della Sig. C.S.G. meglio generalizzata in atti, presso la Cooperativa Sociale “Solidarieta’ Erbitense” sita in Gagliano Castelferrato via Roma n.121, a decorrere dall’01/01/2025 al 31/12/2025;
3. di approvare l’allegato schema di convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 158 del 4/6/1996, regolante i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di procedere successivamente alla stipula della convenzione tra il Comune di Assoro e Cooperativa Sociale “Solidarieta’ Erbitense” sita in Gagliano Castelferrato via Roma n.121, secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158, allegata al presente atto;
5. di autorizzare, altresì, il Responsabile del I Settore ad impegnare al cap. 9190 (12.02.1.03) del bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2025 la somma complessiva di € **32.942,04** IVA compresa;
6. di demandare al Responsabile del Settore I le determinazioni conseguenti il presente atto, ivi inclusa l’assunzione dell’impegno di spesa discendente dal presente provvedimento autorizzatorio e la stipula della convenzione con la Cooperativa Sociale “Solidarieta’ Erbitense” sita in Gagliano Castelferrato via Roma n.121 per il ricovero della sunnominata Sig.ra C.S.G. a decorrere dal 01/01/2025 al 31/12/2025;
7. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Sociali e al Responsabile del II Settore per gli adempimenti consequenziali secondo le rispettive competenze;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime

PARERE TECNICO

Il responsabile del Settore interessato ha espresso FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica.

DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

PARERE CONTABILE

Il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile .

RAG GIUSEPPE RONDINELLA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
DOTT. ANTONIO LICCIARDO

L'assessore anziano
DOTT. ANTONIO MONTAGNA

Il Segretario Generale
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____.

Il Segretario Generale

DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Dalla residenza comunale, li 03/12/2024

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 03/12/2024 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Dalla residenza comunale, li 03/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.